

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è volto ad apportare alcune modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), che consente, appunto, di introdurre, entro un anno dalla loro data di entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi adottati in base alle deleghe da essa previste.

L'applicazione delle disposizioni del decreto n. 73 del 2005 ha, infatti, evidenziato, innanzitutto, la necessità di circoscriverne ulteriormente l'ambito di applicazione, come, peraltro, consentito dalla direttiva, al fine di non assoggettare agli obblighi da esso previsti una serie numerosa di piccole strutture o fiere permanenti che, pur rientrando formalmente nella vigente definizione di giardino zoologico, non possono sostanzialmente essere qualificate tali per finalità, dimensioni e numero di specie detenute, senza, per questo, compromettere gli obiettivi di conservazione della biodiversità cui lo stesso decreto è preordinato.

E' emersa, inoltre, l'opportunità sia di esplicitare l'oggetto della tutela del decreto, sia di introdurre una deroga prevista dalla direttiva e non trasposta nel decreto n.73, relativa ai requisiti richiesti ai giardini zoologici per conseguire la licenza. All'articolo 5 la direttiva stabilisce, infatti, che gli Stati membri possano non applicare i predetti requisiti qualora siano in grado di provare in modo soddisfacente per la Commissione che gli obiettivi ed i requisiti da essa stabiliti sono realizzati e rispettati attraverso sistemi equivalenti di registrazione e di regolamentazione delle specie detenute. Considerato che nell'ordinamento italiano esistono normative che integrano la fattispecie delineata dal legislatore comunitario (decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2001, n. 469, e 8 gennaio 2002) si è ritenuto opportuno consentire alle strutture che ricadono in detta fattispecie di avvalersi di tale previsione.

Lo schema di decreto si compone di due articoli come di seguito illustrati.

L'articolo 1 al comma 1, lettera a), integra la definizione di giardino zoologico introducendo un esplicito riferimento ai compiti di tutela della fauna selvatica e di conservazione della biodiversità che costituiscono le finalità che detta struttura deve perseguire ed esplicitando l'oggetto di tale tutela, tenuto conto dei considerati della direttiva 1999/22/CE che fanno espressamente riferimento alla fauna selvatica protetta dal complesso normativo costituito dal regolamento (CE) n. 338/92 e dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, recepite nell'ordinamento nazionale, rispettivamente, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 157, e dal decreto del Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; alla lettera b), prevede, come, peraltro, consentito dalla direttiva all'articolo 2, l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto delle strutture che espongono un numero di animali o di specie giudicato non significativo dal Ministero dell'Ambiente per il perseguimento degli obiettivi posti in capo ai giardini zoologici e, dunque, tale da non compromettere le finalità stabilite dallo stesso decreto.

L'articolo 2, oltre ad alcune modifiche che meglio precisano il contenuto del comma 1, introduce un comma aggiuntivo volto a trasporre l'articolo 5 della direttiva, non recepito dal decreto n. 73 del 2005, che consente di non applicare i requisiti previsti ai fini del rilascio della licenza, previo parere favorevole della Commissione europea, alle strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle specie che garantiscono una tutela equivalente a quella conseguibile attraverso il possesso dei requisiti previsti dalla direttiva.

Le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili di carattere finanziario e, pertanto, si omette la relazione tecnica.